

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo esente

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Intervento Finanziato nell'ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

Operazione: VE3.2.8.3.a_1 C.I. 14585 REALIZZAZIONE PISTA

10 CICLOPEDONALE DI VIA ASSEGGIANO

Affidamento del servizio di Frazionamenti, Schede Monografiche e Picchettamenti

CIG _____ CUP F71B19000370004

ART.1 - Oggetto dell'incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb.- Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce allo/a Società o Studio, di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I., accetta l'incarico di cui in oggetto;

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, nonché di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate.

1.3 L'Affidatario dovrà svolgere il servizio in oggetto in conformità al principio di non arrecare un danno significativo DNSH "Do no significant harm", così come previsto dal Regolamento dell'Unione Europea 2020/852 del 18 giugno 2020 integrato da ultimo con Regolamento delegato 2023/2486 della Commissione Europea del 27 giugno 2023.

In particolare l'operatore economico si impegna a contribuire con la propria attività, per quanto attinente, al rispetto delle prescrizioni imposte dalle schede n. 5 e n.18 della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d.

DNSH)", di cui alle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 così come aggiornate dal MEF-IGRUE con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 14 maggio 2024, così come espressamente previsto dal Manuale Operativo delle procedure (MOP) contenuto all'interno della versione 2.0 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co) del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 approvato tramite Decreto n. DPC-U5-010/2024 e dalla tabella di riconciliazione n. 4 di cui al documento "Applicazione del principio Do No Significant Harm (DNSH) in fase di ammissibilità e attuazione" versione 1.0 del 30/09/2024 nel Sigeco 2.0 al 30/09/2024, vincolante per l'affidatario dell'esecuzione dei lavori.

1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà

solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

55 **1.5.** L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto,
60 nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

2.2.1. Redazione Schede Monografiche per ciascuna ditta e particella, comprese quelle di proprietà comunale e di altri enti pubblici mediante:

- Indagine catastale presso l'Agenzia del Territorio competente, richiesta
65 dell'estratto di mappa aggiornata per tipo frazionamento;
- Aggiornamento delle aree interessate dall'Esproprio / Occupazione Temporanea / Concessione o Riconsegna al Comune su Estratto mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di competenza sul rilievo-progetto, georeferenziata;
- 70 - Verifica della corrispondenza del progetto con lo stato in natura, e dello stato in natura con la situazione catastale, in modo da inquadrare la situazione generale del lavoro;
- Verifica della linea di frazionamento, in maniera congruente allo stato reale dei luoghi con progetto esecutivo e adattamento alla situazione
75 reale;

- Stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, in base alle leggi o norme vigenti.

- Estrusione della linea di frazionamento dell'area, dal punto di vista urbanistico;

80 - Accesso ai luoghi per redazione dello stato dei luoghi e fotografie;

- Predisposizione di un elaborato grafico-numerico per ciascuna ditta contenente:

- Estratto di mappa con campitura dei mappali interessati su mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di competenza e

85 georeferenziata;

- Dati catastali, superficie in esproprio/in occupazione temporanea/in concessione oppure oggetto di riconsegna al Comune;

- Estratto grafico del PRG con indicazione della zona di appartenenza;

Descrizione relativa a: tipologia dell'area, descrizione esterna dei corpi

90 di fabbrica, presenza di impianti di opere di urbanizzazione, eventuali recinzioni e soprassuoli arborei;

- Documentazione fotografica;

Per una corretta compilazione della scheda e successiva sovrapposizione allo strumento urbanistico per la verifica dei competenti uffici comunali

95 si richiede:

- la conversione nel formato vettoriale .shp nel sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso OVEST;

- la georeferenziazione dei fogli catastali nel sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso OVEST e verifica della correttezza del limite di

100 esproprio compresa anche l'esportazione delle risultanze in file GeoTIFF.

2.2.2. Frazionamenti delle particelle catastali mediante:

- Redazione di tipo frazionamento, elaborazione della proposta di aggiornamento con calcolo superficie grafica proporzionata alla censuaria secondo procedura Pregeo di n.4 mappali, alcuni dei quali
105 identificati in sub;

- deposito in Comune degli aggiornamenti catastali ai sensi del D.P.R. n.380/2001, art. 30, comma 5 e successivo ritiro;

- redazione del libretto Pregeo e presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate per deposito e successivo ritiro del tipo approvato;

110 - Rilievo celerimetrico eseguito con ricevitore satellitare e stazione totale dotata di distanziometro, appoggiato ai punti fiduciali catastali, inserimento della linea di esproprio delle particelle da frazionare;

2.2.3. Redazione o aggiornamento degli Elaborati planimetrici per il frazionamento dei mappali censiti come Ente Urbano, secondo quanto
115 disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 08/05/2023, compreso il versamento dei diritti di segreteria per la presentazione delle pratiche DOCFA;

2.2.4. Picchettamenti e materializzazione dei punti identificativi delle aree da frazionare, mediante:

120 - Predisposizione delle planimetrie di tracciamento comprensivo dei files in scala 1:500 avendo cura di riportarli sia su base CTR/CTCN che sulla planimetria catastale;

- Materializzazione mediante infissione nel terreno di picchetti in legno, con la sommità verniciata, oppure di chiodi topografici.

125 **ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità**

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi

all'incarico ricevuto in formato digitale, come di seguito indicato:

1 (una) copia in formato digitale pdf di tutti gli elaborati e documenti prodotti, 1 (una) copia in formato editabile di tutti gli elaborati grafici redatti ed 1 (una) copia in formato pdf sottoscritta digitalmente delle schede monografiche.

3.2.1. Disegni:

- *Generale:* qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.

- *Formato di stampa:* I formati ammessi sono A4 e A3.
- *Formato digitale:* Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG almeno per Autocad LT 2023, ed ogni file dovrà essere corredato di tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

3.2.2. Documenti di testo:

- *Testo:* I documenti di testo dovranno essere in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt
- *Tabelle:* I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto ovvero dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva

di legge, nelle more dalla stipula del Contratto, fino al completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico che devono essere espletate entro
155 il termine di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi.

Art. 4 bis Subappalto

4bis.1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119
160 del Codice.

4bis.2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

_____.

165 **4bis.3** I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende
170 subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4bis.4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l'inserimento di clausole che prevedano l'adeguamento dei
175 corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie.
In tal caso l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione

all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver
180 sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto
di integrazione dell'impegno di spesa.

4bis.5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione
della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle
cause di esclusione del subaffidatario, secondo le modalità specificate
185 dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

4bis.6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la
responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

4bis.7. Il subaffidatario risponde in solido con l'Affidatario della corretta
190 esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto
dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4bis.8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in
ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza,
tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da
195 effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata).

4bis.9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai
200 sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti
diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto
la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del
compenso di cui ai successivi articoli.

4bis.10. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui

205 al precedente comma.

4bis.11. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white-list*, il subaffidatario si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla *white-list* e anagrafe antimafia. La stazione appaltante
210 svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

4bis.12. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
215 dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, l'affidatario è obbligato a presentare, prima di ogni pagamento, le fatture quietanzate da parte del
220 subaffidatario. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'affidatario. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto
225 prescritto all'art. 7.8 del presente contratto.

4bis.13. Il subaffidatario, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'affidatario, la perdita della
230 qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

4bis.14. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'affidatario indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati ai sensi dell'art. 6 "Altre attività" del d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via

presuntiva in €00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto”.

260 **5.3.** Il pagamento dei corrispettivi avverrà alla consegna della ricevuta di avvenuta denuncia di variazione all'Agenzia delle Entrate, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e
265 Trasporti.

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni
270 giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri
275 accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

Oltre la terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta
280 carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a

persone o cose. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune di Venezia.

6.2. L'importo delle penali applicate ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

6.3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
310 salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
315 2010, n. 136. L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
320 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
325 presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

7.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
330 fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 -

335 Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve
essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura
elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
340 l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
fattura.

7.7. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
345 della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

7.8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente
"PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del
350 Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti
finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici
coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è obbligato a fornire
alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le
fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori
355 dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP
dell'appalto. L'affidatario è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento
del saldo finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive
rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni
ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in
360 merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a

campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'affidatario e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

8.2. L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

8.3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L'affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in

altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'affidatario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

8.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L'affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subaffidatario o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
415 siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici
420 amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,
425 di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
430 353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del
435 certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

8.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a

non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere
440 che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di
pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi
antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

8.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
445 risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo
insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo
450 dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123
del s.lgs. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo da
parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà
455 dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore
a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

460 **11.1.** L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione
degli elaborati presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà
avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di

465 responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data
....., rilasciata dalla Società - Agenzia diViale
.....- codice subagenzia, con un massimale di €=.

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

470 **13.1.** L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei
dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i., e dal
codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta
475 comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n.
78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha
trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del
480 Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell'avvenuta comunicazione.

13.2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo
485 può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.3. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione,
contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero

490 non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
495 personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla con-
clusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
500 espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
505 misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, trat-
510 ta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione eco-
nomica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza
imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto

515 **15.1.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 6, 8, 9, 13 e 16 (**rif. articolo Ritardi, in-**
dempimenti e penali, protocollo di legalità, codice di comporta-
mento), la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contrat-
to nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzio-
520 ne del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure san-
zionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pub-
blica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art.
53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica
525 certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la
PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-
bili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

530 **16.1.** In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e
all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice compe-
tente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
535 registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le co-
pie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.86, n.131.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

540 **18.1.** Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa
per i dati personali trattati nell'ambito del presente contratto/convenzio-
ne/accordo per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione
e conclusione.

545 **18.2.** Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto/convenzione/
accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

18.3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del
550 trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamen-
to dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Re-
golamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle pre-
stazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di leg-
ge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto
555 dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, ga-
rantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i ri-
schi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione
non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono
560 effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative attività.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

565 L'Affidatario

Il Dirigente

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di
rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni
570 di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

Firma